



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
Provincia di Rieti

Prot. n. 804 del 23/03/2020

ORDINANZA SINDACALE N 10 DEL 23/03/2020

DPCM DEL 22.03.2020. Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - *Ordinanza contingibile e urgente.*

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e da COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministero dell'Interno del 22.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.),

ORDINA

Al fine di contenere i rischi di contagio da Coronavirus quanto segue:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del DPCM 22.03.2020 e salvo quanto di seguito disposto;

b) Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

c) Per i servizi erogati dal Comune trova applicazione l'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che prevede lo "*smart working*" come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

In attuazione di quanto previsto dal quadro normativo specificato in premessa e qui richiamato, sono individuate, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune in quanto finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI)	Attività indifferibili da rendere in presenza
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI)	Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi):

	<p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative allo svolgimento di procedure di gara;</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla gestione dei pagamenti:</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative alla riscossione dei tributi:</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.</p> <p>Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.):</p> <p>a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;</p> <p>b) quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.</p>
Servizi del personale (SPE)	Attività relative all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI)	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
Servizio elettorale (SPE/SPI)	Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.
Servizio statistico (SPI)	Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza relative ad acquisizione obbligatoria di dati, quando non possibile mediante forma di contatto in remoto con gli interessati.
Servizi connessi con la giustizia (SPI)	Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza relative alla

	vigilanza e alla custodia di strutture assegnate in dotazione al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori e opere (SPI)	attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore. Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica (SPI)	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI)	Attività da assicurare limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti: a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori; b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale; c. attività di pronto intervento; d. attività della centrale operativa; e. vigilanza casa municipale;
Servizi di polizia amministrativa (SPI)	Attività di controllo finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività per le quali questo è possibile in base al d.P.C.M. 11 marzo 2020.
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica (SPI/SPE)	Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità.
Servizi di istruzione primaria e secondaria / Servizi educativi (SPI/SPE)	Quando per tali procedure non siano stati prorogati ex lege i termini o non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza relative ad attività amministrative connesse ai servizi educativi, quando non realizzabili mediante modalità di lavoro agile in quanto comportanti utilizzo di mezzi e dotazioni disponibili solo presso la sede di lavoro.
Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI)	Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme.
Servizi di nettezza urbana (SPI/SPE)	Attività parziali relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. raccolta rifiuti nei cestini), con ridotto numero di personale, entro gli standard minimi previsti per il servizio, con la dotazione di dispositivi di protezione individuale da parte del personale esterno
Servizi di viabilità (SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete stradale
Servizi di illuminazione pubblica (SPI/SPE)	Attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica
Igiene e sanità pubblica (SPE)	Attività relative ad emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche.
Servizi Assistenziali (SPE)	servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale
Servizi culturali / relativi ai beni culturali (SPE)	Attività di vigilanza e di custodia dei beni culturali, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).

d) Per le attività commerciali , quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

e) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in altri Comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

f) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

g) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 del DPCM del 22.03.2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera g), previa comunicazione al Prefetto di Rieti, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa ;

h) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità , nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali , nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

i) è sempre consentita l'attività di produzione , trasporto , commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari . Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza ;

l) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto di Rieti, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività , essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa . In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

m) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

n) le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

o) le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

AVVERTE

In caso di inottemperanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti ordinanze comunali da euro 51,65 a euro 516,46.

La presente ordinanza ha efficacia fino al 3 aprile 2020.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

STABILISCE

La trasmissione della presente ordinanza:

- **Prefettura di Rieti;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Contigliano;**
- **Alla Stazione Carabinieri di Monte San Giovanni in Sabina;**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Si dia massima diffusione della stessa.



Il Sindaco
(Mei Geom. Salvatore)